

TI_GERICHTE 36.2000.119 vom 29. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2000.119

FR: TI_GERICHTE 36.2000.119 du 29 août 2000

IT: TI_GERICHTE 36.2000.119 del 29 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2001 36.2000.119 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2001 36.2000.119 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.03.2001 36.2000.119

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 36.2000.00119 IR/ nh Lugano 16 marzo 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2000 di _____, rappr. da: _____, contro la decisione del 29 agosto 2000 emanata da _____, _____, in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto, in fatto 1.1. Con decisione su opposizione 29 agosto 2000, la _____ ha ribadito la sua precedente decisione 7 maggio 1999 confermando la pronuncia del rigetto dell'opposizione interposta da _____ al precetto esecutivo n° _____ dell'UEF di _____ limitatamente all'importo di fr. 2'982,80 (corrispondenti ai premi per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 cui sono stati aggiunti fr. 20.- per la diffida. 1.2. _____, rappr. dall'avv. _____, ha impugnato tale decisione con ricorso 18 ottobre 2000 (I). 1.3. In risposta la _____ ha chiesto che il ricorso venga respinto (recte: dichiarato irricevibile) per intempestività (V). 1.4. Il 24 novembre 2000 l'avv. _____ ha prodotto il formulario per la domanda di ricerca postale relativo all'invio raccomandato della decisione impugnata (VII e VIIbis). La _____ ha preso posizione in merito il 30.11.2000. Il ricorrente si è rivolto, il 7 dicembre 2000, a questo TCA ribadendo la tempestività dell'impugnativa (XI) ed il 19 dicembre ha prodotto attestazione della resistente relativa alla fine del rapporto assicurativo di _____ nonché estratto della sentenza 25 maggio 1999 di questo TCA, inc. _____. _____ ha pure presentato la fotocopia di una pagina di una sentenza TFA 15 settembre 2000. La Cassa ha preso posizione il 3 gennaio 2001 (XIV) e _____ si è ulteriormente espresso il 22 gennaio 2001 (XVII). In tale atto il ricorrente ha indicato di avere: " delegato l'Ufficio postale di _____ di trattenere tutta la corrispondenza in arrivo a suo nome, durante la sua assenza, delegando inoltre il citato Ufficio postale ad avvisare il mittente di eventuali atti raccomandati o altro con un termine di consegna. Con ricezione della raccomandata della _____, l'Ufficio postale di _____ ha inviato alla Cassa malati una cartolina d'avviso dove spiegava che la loro raccomandata non poteva in quel momento essere recapitata al destinatario e di conseguenza decidere se ritirarla o farla rimanere in giacenza sino alla regolare notifica dell'interessato. La _____ ha deciso di far rimanere in giacenza la citata raccomandata, che è poi stata notificata al signor _____

in data 22 settembre 2000." Con scritto 20 febbraio 2001 il giudice delegato del TCA ha chiesto al ricorrente di volere produrre attestazione dell'ufficio posta di _____ tendente a chiarire se: " per il ritiro dell'invio raccomandato 29 agosto 2000 della _____ recante il numero _____ ed impostato alle ore 17^{oo} all'Ufficio postale di _____ (busta C5), è stato o meno stilato un invito di ritiro e se lo stesso è stato posto nella cassetta delle lettere del sig. _____, rispettivamente dove è stato depositato e rispettivamente a chi è stato consegnato. Appare inoltre di rilievo sapere quali disposizioni ha dato il sig. _____ alla Posta, ossia se ha chiesto di trattenere la posta e, se sì, fino a quando nel corso del periodo d'interesse (l'invio impostato il 29 agosto 2000 risulta essere stato ritirato all'Ufficio postale di _____ il 22 settembre 2000), o se ha chiesto altri servizi, rispettivamente ancora è importante sapere se il sig. _____ è detentore o fa capo ad una casella postale dove gli invii gli sono recapitati." (XX) Il patrocinatore di _____ ha quindi prodotto, il 6 marzo 2001 una lettera del responsabile della Posta di _____ in cui si attesta che: " La lettera raccomandata N° _____ indirizzata al sig. _____ mi è pervenuta il 30 agosto 2000. Come da ordine rilasciato dallo stesso il 30.3.2000 per un periodo indeterminato, tutta la sua corrispondenza è deviata al Fermo Posta di _____. L'avviso per il ritiro è stato depositato il 30.8.2000 nella casella del Fermo Posta. Lo stesso giorno abbiamo pure inviato alla _____ un avviso informandola che l'invio in oggetto sarebbe potuto rimanere in giacenza oltre i sette giorni previsti. La lettera raccomandata è poi stata ritirata personalmente dal sig. _____ il 22.9.2000." (XI/I) in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99). Nel merito 2.2. Giusta l'art 86 cpv. 1 LAMal, le decisioni su opposizione sono impugnabili mediante ricorso di diritto amministrativo che va interposto al Tribunale delle assicurazioni designato dal Cantone entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione. Gli atti giudiziari devono pervenire alla giurisdizione competente o essere stati consegnati ad un ufficio postale svizzero al più tardi l'ultimo giorno del termine (SJ 1997 Nr 2 46ss). Trascorso infruttuoso tale termine, le decisioni acquistano forza di cosa giudicata. Il termine di 30 giorni previsto dall'art 86 LAMal inizia a decorrere, secondo i principi generali del diritto, dal giorno seguente la notifica della decisione su opposizione (cfr. art 20 cpv. 1 LPA). La decisione viene reputata notificata a partire dal momento in cui entra nella sfera di dominio del destinatario. Irrilevante é, invece, la questione a sapere se il destinatario abbia effettivamente avuto la decisione fra le sue mani o se egli abbia o meno preso conoscenza del suo contenuto: la notifica di una decisione é, infatti, un atto giuridico che necessita una ricezione e non di un'accettazione (Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 268ss, 286; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 875ss; DTF 103 V 63; RCC 1978 p. 63; DTF 115 Ia 12; RCC 1984 p. 128 consid. 2). 2.3. Secondo la giurisprudenza del TF, la prova che una decisione è stata notificata incombe all'amministrazione (DTF 103 V 65, DTF 99 Ib 359; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 61). Nel caso in cui la circostanza della ricezione della decisione è litigiosa si deve, nel dubbio, aderire alla versione fornita dal destinatario, vale a dire a quella dell'assicurato (DTF 103 V 66). Infatti se l'amministrazione vuole

assicurarsi che la decisione pervenga al destinatario, essa deve spedire l'invio per raccomandata (DTF 101 Ia 7, STCA 17 agosto 1993 in re G.G.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht- sprechung, Ergänzungsband, §84 V, pag. 284). 2.4. In concreto, risulta dalla ricerca postale effettuata dalla cassa convenuta (doc. _) che la decisione è stata inviata con lettera raccomandata impostata a _____ il 29.8.2000 ed è giunta all'Ufficio postale di _____ il 30.8.2000. L'invio non ha potuto essere consegnato al destinatario nei giorni successivi poiché: " Da der Empfänger einen Auftrag "Post zurückbehalten" gemacht hatte, konnte der Brief erst am 22.9.00 zugestellt werden " (doc. _) Gli accertamenti esperiti da questo TCA hanno comunque permesso di accertare da un lato che, visto il contenzioso aperto con la Cassa resistente, il ricorrente doveva attendersi una decisione su opposizione della _____. E' stato pure accertato che ben dal 30 marzo 2000, come alla dichiarazione del responsabile dell'ufficio postale di _____ (XXI/1), _____ aveva dato ordine di trattenere la corrispondenza, e ciò per un periodo indeterminato. Visto l'ordine impartito all'ufficio postale da _____, per l'invio raccomandato in questione (Raccomandata _____ imbucata dalla resistente) è stato allestito l'avviso per il ritiro che, il 30 agosto 2000, è stato depositato nella casella Fermo Posta del ricorrente. Secondo costante giurisprudenza, in caso di invio raccomandato, una decisione è reputata notificata al suo destinatario (o ad una delle persone indicate all'art. 147 lett. b dell'Ordinanza 1.9.1967 del Consiglio federale relativa alla Legge sul servizio postale) nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è ritirato, l'ultimo dei 7 giorni in cui esso rimane depositato presso l'ufficio postale. Il reclamante fa valere che la prova dell'avvenuto deposito di un avviso di ritiro della raccomandata nella sua cassetta della posta non sarebbe stato portato. Egli si fonda sulla DTF 116 III 59. Gli accertamenti svolti da questo Tribunale, proprio per il tramite del patrocinatore del ricorrente (XXI), dimostrano proprio il contrario. L'invio raccomandato in discussione è pervenuto all'Ufficio postale di _____. Visti gli ordini impartiti da _____ un avviso di ritiro della raccomandata è stato deviato nella casella postale fermo posta cui il ricorrente aveva pieno accesso (cfr. DTF 123 III 492). Dovendosi attendere la decisione in discussione, da lui provocata, ed avendo _____ dato ordine per tempo indeterminato di trattenere la sua corrispondenza presso l'Ufficio postale, egli è mal venuto ad invocare la tempestività del gravame. In concreto, occorre, dunque, considerare la decisione impugnata come notificata al suo destinatario al più tardi l'8 settembre 2000: il termine posto dall'art 86 cpv. 1 LAMal ha iniziato a decorrere il 9 settembre 2000, irrilevante essendo al riguardo il fatto che l'interessato abbia o meno, a quel momento, preso conoscenza del contenuto della decisione (Pratique VSI 1993 p. 115 consid. 4b, DTF 113 Ib 297 consid. 2a; DTF 109 Ia 18 consid. 4; 103 V 65 consid. 1b = RCC 1978 p. 61; Gossweiler, Die Verfügung in Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Tesi Berna 1983, p. 152; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n. 84 B Ia, p. 280). Pertanto, l'ultimo termine utile per la consegna alla posta del ricorso contro tale decisione era il 9 ottobre 2000: il ricorso ora sub judice è, dunque, manifestamente tardivo. 2.5. Ci si deve ancora chiedere se l'assicurato poteva invocare validi motivi a giustificazione del ritardo nella presentazione del ricorso. Analogamente a quanto stabilito dall'art 97 cpv. 2 LAINF (cfr. RAMI 1997 pag. 294 e seg. consid 3a; A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, pag. 162) , può essere accordata la restituzione del termine inosservato se il richiedente é stato senza sua colpa impedito d'agire entro il giorno stabilito (cfr. anche art 137, 139 CPC e 12 LPamm). La motivata domanda di restituzione deve essere presentata entro 10 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e entro lo stesso termine dev'essere compiuto l'atto omesso. In concreto, l'assicurato ha genericamente affermato di non avere potuto ritirare la posta perché "assente all'estero". Una simile circostanza non è, per costante giurisprudenza, sufficiente a fondare la restituzione dei termini (cfr. M. Borghi e G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, CFPG, pag. 60e giurisprudenza ivi citata). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- Il ricorso, in quanto tardivo, è irricevibile. 2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato II segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.